

REGOLAMENTO DELL'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 1 (AdR RM1)

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in applicazione dell'art. 15, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), i compiti ed il funzionamento dell'Area territoriale di Ricerca di Roma 1 (AdrRM1).

Articolo 2

Composizione del comitato di Area

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 17 del ROF, è composto dai Direttori degli istituti afferenti all'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante eletto dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) degli istituti afferenti.

Articolo 3

Presidente di Area

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente di Area, individuato con le modalità descritte all'art.16, comma 1, del ROF.

2. In mancanza o in assenza del Presidente di Area, il comitato è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica, che agisce quale Presidente di Area facente funzioni.

3. In caso di costituzione di nuova Area, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della consultazione di cui all'articolo 4, il Presidente facente funzioni convoca il comitato al completo, per deliberare la proposta del nominativo del Presidente di Area da sottoporre al Presidente del CNR.

Articolo 4

Elezione del rappresentante del personale

1. Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto costitutivo, il Presidente facente funzioni, di cui all'articolo 3, convoca il comitato per indire le elezioni per l'individuazione del rappresentante del personale.

2. È abilitato al voto il personale del CNR degli istituti afferenti e con sede presso l'Area, di ogni livello, a tempo indeterminato e determinato, in servizio alla data di chiusura delle votazioni (elettorato attivo).

3. Può candidarsi il personale di ruolo del CNR degli istituti afferenti e con sede presso l'Area, di ogni livello, in servizio alla data di chiusura delle votazioni (elettorato passivo).

4. Le consultazioni, le cui modalità di svolgimento sono demandate al comitato di Area, devono concludersi entro 15 giorni dalla data della seduta di cui al comma 1.

5. Le consultazioni si riterranno valide se parteciperà almeno il 30% degli aventi diritto al voto, in caso contrario si ripetono le elezioni.

6. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il candidato più giovane di età.

7. Il rappresentante eletto dura in carica 3 anni.

8. Il rappresentante eletto mantiene la carica se in servizio per tutta la durata del mandato; qualora decadesse dal servizio prima della scadenza naturale, o in caso di dimissioni, subentra il primo candidato non eletto, la cui scadenza sarà coincidente con quella del candidato sostituito.

9. La procedura descritta per l'elezione del rappresentante del personale, quale adempimento successivo all'adozione dell'atto costitutivo, si applica anche in caso di nuove elezioni.

Articolo 5

Convocazione del comitato di Area

1. Il comitato è convocato dal Presidente dell'Area ogni qual volta è chiamato a svolgere i compiti e ad esprimere i pareri previsti all'art. 17 del ROF e dall'atto costitutivo.

2. Il Presidente convoca altresì il comitato qualora ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del comitato stesso.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC fornito dai componenti del comitato. Su richiesta del singolo componente è possibile ricevere la convocazione anche su caselle di posta elettronica non certificata tuttavia, in questo caso, la ricezione del messaggio PEC è presunta con l'attestazione dell'avvenuta trasmissione. I componenti possono in ogni caso richiedere l'invio ad ulteriori indirizzi di posta elettronica.

4. All'atto della convocazione il Presidente fissa data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno della seduta, trasmettendo contestualmente l'eventuale documentazione preparatoria ai membri del comitato.

Articolo 6

Svolgimento delle sedute e regolare costituzione del comitato di Area

1. Il Presidente presiede le sedute del comitato, assicurando il rispetto dell'ordine del giorno ed il regolare svolgimento della discussione.

2. Il Presidente in apertura di seduta verifica le presenze: la seduta è dichiarata valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. Decorsi inutilmente trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, dichiara deserta la seduta, salvo che i presenti decidano diversamente.

3. I componenti che entrino a seduta iniziata o che l'abbandonino prima del termine devono darne comunicazione al Presidente. Il Segretario ne curerà la verbalizzazione.

4. Qualora venga meno il quorum costitutivo il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta.

5. Se nominato, ai sensi dell'art. 17 del ROF, il Responsabile di Area partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

6. Su proposta del Presidente o di un componente, e previo consenso di tutti i componenti del comitato presenti in riunione, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del comitato stesso soggetti esterni per la trattazione di specifiche questioni all'ordine del giorno.

7. Tutti i partecipanti alla riunione, con e senza diritto di voto, devono apporre la propria firma su apposito registro.

8. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione in ordine ad argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado.

Articolo 7

Deliberazioni

1. Il Comitato, in caso di seduta valida, delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il parere del Presidente.

2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e, salvo casi motivati di deroga per esigenze redazionali, sono approvate nel corso della seduta a stralcio del verbale.

3. Le delibere formate con strumenti informatici sono numerate progressivamente anno per anno, repertorate e inserite nella raccolta tenuta dal segretario del comitato.

Articolo 8

Partecipazione in videoconferenza

1. I componenti che intendono partecipare alle riunioni del comitato tramite videoconferenza, devono darne comunicazione al Presidente entro i tre giorni interi non festivi precedenti la data della seduta per approntare le necessarie misure tecniche.

2. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

3. Qualora per motivi tecnici vi sia una interruzione del servizio o altro ostacolo che non consenta la partecipazione dei componenti in videoconferenza, il Presidente sospende la seduta. Dopo aver verificato le possibilità di risolvere il problema e sempre che non sia venuto meno il numero legale, il Presidente, udito il componente collegato in videoconferenza, decide su un eventuale aggiornamento della seduta.

Articolo 9

Segretario del comitato

1. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso tra il personale di Area, che cura la convocazione e l'organizzazione delle sedute, accerta la regolare costituzione del comitato, provvede alla formazione ed alla tenuta dei verbali, provvede ove necessario alla tempestiva trasmissione delle decisioni del comitato.

Articolo 10

Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche, salvo che la pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

L'eventuale carattere riservato anche temporaneo di quanto approvato è stabilito direttamente dal comitato all'atto della sua adozione. Il verbale è accessibile ai sensi della legge 241/1990.